

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO

Sede di Roma

Ricorso

per: la Prof.ssa **Maddalena MAZZEO** (C.F. MZZMDL67E46D643T), nata il 6.5.1967 a Foggia (FG), ivi residente alla Via Federico Spera, n. 116, rappresentata e difesa, in virtù di procura unita al presente atto, dall'Avv. Tommaso Marchese (C.F.: MRCTMS60M11G482B) del Foro di Pescara, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC avvtommasomarchese@puntopec.it o al numero di telefax 085/4554209, eleggendo domicilio presso il suddetto domicilio digitale;

- ricorrente -

contro:

- il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO** (C.F. 80185250588), con sede in Roma (00153), al Viale Trastevere, n. 76/a, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma (00186), alla Via dei Portoghesi, n. 12, è *ope legis* domiciliato;

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la LOMBARDIA (UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE di LECCO e ATTIVITÀ ESERCITATE a LIVELLO REGIONALE in MERITO al PERSONALE della SCUOLA)** (C.F. 97254200153), con sede in Milano (20139), alla Via Polesine, n. 13, in persona del Direttore Generale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Roma (00186), alla Via dei Portoghesi, n. 12, è *ope legis* domiciliato;

- resistenti -

nei confronti di:

- **Filippo Carlo PAVESI** (C.F. PVSFPP83S04F205V), nato il 4.11.1983 a Milano (MI), residente in Crema (CR), alla Via Bacchetta, n. 13 (26013);

- **Giuseppe CARBONARA** (C.F. CRBGPP84C06H759H), nato il 6.3.1984 a Corigliano-Rossano (CS), residente a Trebisacce (CS), alla Via Roma, n. 15;

- **controinteressati** -

per l'annullamento, previa sospensiva,

- del provvedimento, mai comunicato alla ricorrente né da questa altrimenti conosciuto e, quindi, di estremi ignoti, con il quale la “*Commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta*” di cui all’art. 7 del Decreto del Ministero dell’Istruzione 9.11.2021, n. 326, ha predisposto i quesiti e le risposte della prova scritta, limitatamente ai quesiti numero 30 e numero 31 (*rectius*, numero 50), del “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” indetto con Decreto del “*Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione*” del Ministero dell’Istruzione del 21.4.2020, n. 499;

- della nota del Dirigente del “*Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione*” del Ministero dell’Istruzione del 15.11.2022, prot. n. 0039928.15-11-2022, recante “*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado - D.D. n. 499/2020 e DD. n. 23/2022 - Quesito errato n. 31, classe di concorso A021: La prima scuola di pensiero geografico che fa dipendere l’organizzazione territoriale e produttiva di una determinata regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti nella regione stessa è:*”;

- dell’“*Avviso*”, a firma del Dirigente dell’Ufficio VII (“*Ambito Territoriale di Lecco e Attività esercitate a livello regionale in merito al Personale della Scuola*”) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, notificato alla ricorrente in data 15.12.2022, recante “*Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado - Classe A021 - Comunicazione variazione punteggio*”;

- della nota del Dirigente dell’Ufficio VII (“*Ambito Territoriale di Lecco e Attività esercitate a livello regionale in merito al Personale della Scuola*”) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 24.11.2022, prot. n. 0031861.23-11-2022, pubblicato, in pari data, sul sito *web* istituzionale della richiamata Amministrazione,

recante *“Concorso ordinario bandito con D.D. 499/2020 e D.D. 23/2022 per il reclutamento di personale docente nella scuola secondaria di I e II grado - Avviso di convocazione alle prove orali - Classe di concorso A021”*;

- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 13.1.2023, prot. n. 0000083.13-01-2023, pubblicato sul sito *web* istituzionale della richiamata Amministrazione nel periodo 17.1.2023 – 1°2.2023.

Con riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto, anche in corso di causa, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

*

FATTO

A. La procedura concorsuale oggetto di interesse.

A.1. Con decreto del 21.4.2020, n. 499, pubblicato sulla G.U.R.I. del 28.4.2020, n. 34 (**doc. 1**), il *“Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione”* del Ministero dell'Istruzione (ora, Ministero dell'Istruzione e del Merito) indicava il *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*.

A.2. La disciplina della procedura di concorso veniva, in seguito, più compiutamente delineata:

- dal decreto dipartimentale del 3.6.2020, n. 649 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 9.6.2020, n. 44; **doc. 2**), con cui, al fine di garantire, in attuazione dell'art. 230, comma 2, del decreto-legge 19.5.2020, n. 34 (*“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*), *“la copertura di ulteriori ottomila posti che si aggiungono ai venticinquemila già autorizzati per il concorso ordinario nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, venivano sostituiti, *“gli allegati 1 e 2 del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499”*;

- dal decreto dipartimentale del 1°7.2020, n. 749, pubblicato sulla G.U.R.I. del 3.7.2020, n. 51 (**doc. 3**);

- dal decreto del Ministero dell'Istruzione del 9.11.2021, n. 326 (**doc. 4**), recante la disciplina, *inter alia*, “[del]le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, [del]la commissione nazionale incaricata di redigere i Quadri di Riferimento per la valutazione della prova scritta, [de]i programmi delle prove, [de]i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, [de]i titoli valutabili e [del] relativo punteggio”;

- infine, dal decreto dipartimentale del 5.1.2022, n. 23 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 18.1.2022, n. 5; **doc. 5**).

A.3. Con domanda inviata in data 20.7.2020 all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia (di seguito, per brevità, anche solo “USR”), la Prof.ssa Maddalena Mazzeo (di seguito, anche solo la “ricorrente”) richiedeva di partecipare al concorso per la “Classe di Concorso A021 - GEOGRAFLA” (**doc. 6**).

A.4. All'esito della prova scritta (indetta con decreto del Dirigente dell'”Ufficio VII - Ambito Territoriale di Lecco e Attività esercitate a livello regionale in merito al Personale della Scuola” dell'USR del 17.3.2022, prot. n. 0006265.17-03-2022, *sub doc. 7*) espletata in data 4.4.2022, la Commissione Giudicatrice, nelle more nominata con decreto del Direttore Generale dell'USR del 15.3.2022, n. 0000437 (**doc. 8**), attribuiva all'odierna ricorrente il punteggio di 70 punti (**doc. 9**), sufficiente, *ex art. 3, comma 5, del D.D. 5.1.2022, n. 23*, per il sostenimento della successiva prova orale.

A.5. Con nota del 6.4.2022, prot. n. 0008533.06-04-2022 (**doc. 10**), il Dirigente dell'Ufficio VII (“Ambito Territoriale di Lecco e Attività esercitate a livello regionale in merito al Personale della Scuola”) dell'USR rendeva, indi, noto “il calendario di convocazione alle prove orali per la classe A021”.

A.6. In data 9.5.2022, la Prof.ssa Mazzeo espletava la prova orale, ivi riportando la votazione di 84 punti (**doc. 11**).

A.7. In virtù di un punteggio complessivamente pari a 172, di cui 70 per la prova scritta, 84 per la prova orale e 18 per i titoli” (**doc. 12**), il nominativo della ricorrente figurava, per gli effetti, alla quarantottesima posizione dell'”elenco

nominativo del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso A021 Geografia per la regione Lombardia”, approvato (unitamente alla “*graduatoria di merito*”) dal Direttore Generale dell’USR con decreto del 24.6.2022, prot. n. 0001648.24-06-2022 (**doc. 13**).

A.8. Con decreto del Direttore Generale dell’USR del 13.7.2022, prot. n. 0002739.13-07-2022 (**doc. 14**), le “*graduatorie di merito*” venivano fatte oggetto di successiva “*ripubblicazione [...] inserendovi tutti i soggetti che [avevano] conseguito il punteggio minimo*” previsto dall’art. 59, comma 15, del decreto-legge 25.10.2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.7.2021, n. 106), nelle more modificato con l’art. 47, comma 11, del decreto-legge 30.4.2022, n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29.6.2022, n. 79).

La graduatoria, ancorché ripubblicata, non mutava, ad ogni buon conto, la posizione (utile) precedentemente conseguita dalla Prof.ssa Mazzeo.

*

B. La stipula, in data 3.9.2022, del “contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato” con l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Cipriano Facchinetti” di Castellanza (VA).

B.1. A seguito della favorevole conclusione della procedura di concorso, la Prof.ssa Mazzeo, in data 3.9.2022, stipulava con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Cipriano Facchinetti” di Castellanza (VA) un “*contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova, per un posto NORMALE e per l’insegnamento di A021 – GEOGRAFIA, con decorrenza giuridica dal 01/09/2022 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, per n. 18 ore settimanali di lezione*” (**doc. 15**).

*

C. La rideterminazione del punteggio operata ai danni della Prof.ssa Mazzeo con la nota ministeriale del 15.11.2022, prot. n. 0039928.15-11-2022. La susseguente esclusione dalla procedura concorsuale disposta in data 15.12.2022.

C.1. A procedura concorsuale (abbondantemente) conclusa e -circostanza ancor più emblematica- ad avvenuta presa di servizio, accadeva, tuttavia, che, con nota del 15.11.2022, prot. n. 0039928.15-11-2022 (**doc. 16**), la “*Direzione Generale per il Personale Scolastico*” istituita presso il “*Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione*” del Ministero dell’Istruzione rendeva noto a tutti gli Uffici Scolastici Regionali che, “*a causa della presenza di un errore nella domanda a risposta multipla*” n. 31 (si trattava, in realtà, del quesito n. 50 sostenuto dalla Prof.ssa Mazzeo, così formulato: “*La prima scuola di pensiero geografico che fa dipendere l’organizzazione territoriale e produttiva di una determinata regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti nella regione stessa è?*”) comunicata dal “*Presidente della Commissione Nazionale al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, che ne [aveva] dato notizia alla scrivente Direzione Generale con nota DPIT n. 2575 del 11/11/2022*”:

i) “*[si rendeva] necessario provvedere ad una rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso A021, a causa della presenza di un errore nella domanda a risposta multipla riportata in oggetto*”;

ii) a seguito delle “*necessarie interlocuzioni*” nelle more intercorse con il “*Gestore delle prove scritte*” per “*procedere al ricalcolo dei punteggi delle prove stesse*”, si era deciso di “*assegnare due punti a coloro che [avevano] risposto correttamente alla domanda, selezionando l’opzione di risposta caricata in piattaforma alla lettera d), sottrarre due punti ai candidati che [avevano] scelto come risposta voci corrispondenti a quelle caricate in piattaforma alla lettera a) e lasciare invariato il punteggio nel caso [fossero] state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data*”. Queste, nello specifico, le quattro risposte riferite al “*Quesito errato n. 31*” (*rectius*, n. 50): “*a) la New Cultural Geography di matrice culturale anglosassone; b) il Funzionalismo, lo Strutturalismo e l’analisi spaziale di matrice culturale europea e nordamericana; c) il Determinismo e l’Ambientalismo di matrice culturale tedesca*” [n.d.r., la risposta ritenuta corretta dal Ministero]; *d) il Possibilismo, l’Ecologismo umanista e lo Storicismo di matrice culturale francese*; [n.d.r., la risposta fornita in sede concorsuale dalla Prof.ssa Mazzeo, *ab origine* ritenuta corretta, oggetto di successiva correzione dal Ministero, con la nota *de qua*];

iii) tramite un'apposita *“nota motivata”*, resa disponibile *“nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie”*, gli Uffici Scolastici Regionali avrebbero dovuto comunicare ai candidati interessati la *“rideterminazione del punteggio”* per tal modo operata.

C.2. Con *“Avviso”* recapitato a mezzo *e-mail* in data 15.12.2022 (**doc. 17**), il Dirigente dell’*“Ufficio VII - Ambito Territoriale di Lecco e Attività esercitate a livello regionale in merito al Personale della Scuola”* dell’USR comunicava all’odierna ricorrente che, per effetto della *“nota 15 novembre 2022, DGPER 39928”*:

- *“la nuova valutazione attribuita” “[era] pari a 68”*;
- *“[era] annullata la precedente valutazione pari a 70”*.

C.3. Ne seguiva, in data 23.11.2022, la pubblicazione della nota prot. n. 0031861.23-11-2022 (**doc. 18**), con cui il già citato Dirigente dell’*“Ufficio VII - Ambito Territoriale di Lecco e Attività esercitate a livello regionale in merito al Personale della Scuola”* dell’USR rendeva nota ai candidati ivi indicati l’integrazione dei *“calendari di convocazione alle prove orali per la classe di concorso A021”*.

C.4. In data 16.12.2022, i candidati sostenevano la prova orale, riportando i seguenti risultati (**doc. 19**):

AMBROGIO	ERNESTO	70/100
CARBONARA	GIUSEPPE	76/100
DE CARLO	GIUSEPPE	ASSENTE
MENDICINO	GIOVANNI	81/100
PALUMBO	NICOLA	83/100
TAMBERI	VALERIA	70/100

C.5. Con successivo decreto del 13.1.2023, prot. n. 0000083.13-01-2023, oggetto di pubblicazione sul sito *web* istituzionale nel periodo 17.1.2023 – 1°2.2023 (**doc. 20**), il Direttore Generale dell’USR disponeva:

- il depennamento della Prof.ssa Mazzeo dalla “*graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso A021 – Geografia per la regione Lombardia*”;

- la revoca dei “*propri provvedimenti 22 luglio 2022, DRLO 19870, e 28 luglio 2022, DRLO 2962 nella parte in cui [avevano] disposto l'individuazione della candidata Maddalena Mazzeo quale destinataria di contratto a tempo indeterminato sulla classe A021 nella provincia di Varese, presso l'I.I.S. 'Facchinetti' di Castellanza (VA)*”;

- l'approvazione delle “*graduatorie di merito rettifiche del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso A021 – Geografia per le regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria e Lombardia*”.

*

D. La “risoluzione Unilaterale del Contratto a Tempo Indeterminato” disposta in data 19.1.2023 dall'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Cipriano Facchinetti” di Castellanza.

D.1. Da ultimo, per effetto “[del]l'art. 2 del Decreto dell'Ufficio Regionale per la Lombardia n. 83 del 13/01/2013 relativo al depennamento dalla graduatoria di merito del concorso indetto dal D.D. 21 Aprile 2020, n. 499 come modificato dal D.D. 5 Gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso A021 – Geografia per la Regione Lombardia (Pubbl. Albo n. 36/2023 del 17.01.2023 dell'U.S.R. per la Lombardia; notificato a questa istituzione scolastica in data 18.01.2023”, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore “Cipriano Facchinetti” di Castellanza, con nota del 19.1.2023, prot. n. 371 (**doc. 21**), decretava “*la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro a tempo indeterminato Prot. n. 5191 del 01/09/2022 stipulato con Prof.ssa MAZZEO MADDALENA C.F. MZZMDL67E46D643T nata a Foggia (FG) il 06/05/1967 a decorrere dal 19.01.2023*”.

*

La scrivente difesa reputa, tuttavia, che le determinazioni provvedimentali oggetto di gravame si appalesino gravemente illegittime ed ingiustamente lesive dei

diritti e degli interessi della Prof.ssa Mazzeo, per cui, a mezzo del presente ricorso, se ne chiede il loro integrale annullamento per le ragioni che seguono.

*

DIRITTO

Premessa.

I. Le vicende fattuali sottese alla presente vicenda contenziosa disvelano totale sovrapponibilità con quelle già sottoposte all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito con il ricorso n. 16590/2022 Reg. Ric.

II. Con tale gravame (depositato dallo scrivente difensore in data 27.12.2022 e tuttora pendente innanzi alla Sez. III-bis), il Prof. Francesco Di Lisa ha, difatti, agito per l'annullamento del *“provvedimento, mai comunicato al ricorrente né da questi altrimenti conosciuto e, quindi, di estremi ignoti, con il quale la ‘Commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta’ di cui all’art. 7 del Decreto del Ministero dell’Istruzione 9.11.2021, n. 326, ha predisposto i quesiti e le risposte della prova scritta del concorso anzidetto, limitatamente ai quesiti numero 31 (rectius, numero 18) e numero 45”*, della *“nota del Dirigente del Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero dell’Istruzione del 15.11.2022, prot. n. 0039928.15-11-2022...”*, nonché del provvedimento con cui egli è stato escluso *“dal concorso ordinario per posti di docente della scuola secondaria di secondo grado per la disciplina A021 - GEOGRAFIA”*, perché il punteggio conseguito per la prova scritta, oggetto della rideterminazione operata dal Dirigente del *“Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione”* del Ministero dell’Istruzione con la nota del 15.11.2022, prot. n. 0039928.15-11-2022 è stato tale da precludergli il favorevole prosieguo delle operazioni concorsuali.

III. Ebbene, non vi è chi non colga la solare identità delle *quaestiones iuris* ivi deliberate con quelle oggi sottoposte all’On.le Collegio con il ricorso che ci occupa.

IV. Entrambe, infatti, si appuntano sulla dedotta illegittimità:

i) della nota del 15.11.2022, prot. n. 0039928.15-11-2022, con cui il Dicastero intimato ha proceduto alla *“rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso*

A021, a causa della presenza di un errore nella domanda a risposta multipla” n. 31 (rectius, n. 50), così formulata: “La prima scuola di pensiero geografico che fa dipendere l’organizzazione territoriale e produttiva di una determinata regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti nella regione stessa è?”. La risposta, ritenuta ab origine corretta, contrassegnata dalla lett. d) (“il Possibilismo, l’Ecologismo umanista e lo Storicismo di matrice culturale francese”) è stata, difatti, ritenuta erronea “dal Presidente della Commissione Nazionale al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione” e, indi, “sostituita” con quella recata dalla lett. c) (“il Determinismo e l’Ambientalismo di matrice culturale tedesca”);

ii) dei provvedimenti assunti, a valle, dagli Uffici Scolastici Regionali, che hanno comportato l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura di concorso in atto e dalle graduatorie di merito relative alla Classe di Concorso A021 – GEOGRAFIA, in ragione del mancato superamento del punteggio minimo per la prova scritta (pari a 70 punti) prescritto dall’art. 3, comma 5, del decreto dipartimentale del 5.1.2023, n. 22;

iii) dell’intrinseca ambiguità che ha contrassegnato la formulazione del quesito n. 30 (“Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, lo sviluppo della competenza digitale da parte dei docenti è un aspetto particolarmente connesso alla.”), nella misura in cui ha contemplato due risposte egualmente valide, ossia tanto quella ritenuta corretta di cui alla lett. b) (“esplorazione di nuove modalità di insegnamento-apprendimento”), quanto quella fornita, in sede concorsuale, da entrambi i ricorrenti, recata dalla lett. d) (“esplorazione di nuovi strumenti per sostenere l’apprendimento permanente”).

V. In ragione di quanto precede, le censure in diritto che seguono non costituiranno altro che la pedissequa trasposizione (al netto, ovviamente, delle opportune limature) dei motivi di ricorso già formulati nel ricorso introduttivo del giudizio n. 16590/2022 Reg. Ric.

Giudizio, quest'ultimo, nell'ambito del quale, lo scorso 27.1.2023, l'Ecc.ma Sezione III-bis ha, come noto, adottato l'ordinanza n. 556/2023 Reg. Prov. Cau. (doc. 22), con cui ha:

- “[accolto] l’istanza cautelare, [sospendendo] l’efficacia degli atti impugnati”, avendo ritenuto, quanto al *fumus boni iuris*, “non [...] comprensibile la scelta dell’amministrazione, in relazione al ‘Quesito errato n. 31’, di ‘procedere al ricalcolo dei punteggi delle prove stesse, al fine di assegnare due punti a coloro che hanno risposto correttamente alla domanda, selezionando l’opzione di risposta caricata in piattaforma alla lettera d), sottrarre due punti ai candidati che hanno scelto come risposta voci corrispondenti a quelle caricate in piattaforma alla lettera a) e lasciare invariato il punteggio nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data’, considerando che la prassi prevalente della stessa amministrazione appare nel senso di riconoscere in ogni caso 2 punti nell’ipotesi di quesiti che risultino inesatti, in conseguenza del fatto che, nel caso da ultimo citato, il quesito è stato comunque formulato erroneamente e la relativa somministrazione al candidato lo priva della possibilità di rispondere ad un quesito formulato correttamente”. In ordine, invece, al *periculum in mora*, è stata stigmatizzata “[l’]entità del pregiudizio già subito dal ricorrente, ossia la risoluzione del contratto di lavoro dallo stesso stipulato;

- “[disposto] l’integrazione del contraddittorio”;

- disposto “le misure istruttorie nei termini di cui in motivazione”. Il Ministero è stato, in particolare, onerato di depositare “una specifica relazione, valutabile ex art. 64 c.p.a., in ordine a: (i) le vicende afferenti al quesito la cui revisione appare aver comportato la rideterminazione del punteggio della prova scritta del ricorrente, vanificando il risultato positivo dell’esame orale a cui nel frattempo lo stesso era stato ammesso; (ii) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l’intervento in autotutela; (iii) le contestazioni mosse dal ricorso al quesito n. 45 somministrato al ricorrente; (iv) la pubblicazione o meno e in che data della graduatoria definitiva successiva agli atti impugnati”;

- “[fissato] l’udienza di merito al 9 maggio 2023”.

VI. Tanto si doveva.

I. Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto. Erroneità manifesta. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità nonché del principio di affidamento nel corretto svolgimento delle prove concorsuali. Violazione dei principi di ragionevolezza, trasparenza, imparzialità e *par condicio competitorum*.

I.1. Costituisce *jus receptum* quello per cui, nella prova scritta di un concorso pubblico, “*il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862)*” (così, *ex aliis*, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 29.7.2011, n. 2035).

“*Ogni quesito deve, in altri termini, prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare, in modo tale da neutralizzare l’incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati*” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.5.2015, n. 2673).

I.2. Dello stesso identico tenore, la granitica giurisprudenza dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale, stando alla quale ogni *quiz* a risposta multipla “*deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158). Laddove tale ultima eventualità ricorresse, ne discenderebbe, secondo tale condivisibile e consolidato indirizzo ermeneutico, l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte -soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata- ritenendo però errata la risposta*

formulata dalla parte ricorrente”. In termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, 2.5.2022, n. 5373.

I.3. Avuto riguardo a tali fondamentali principi applicabili nella materia in controversia, si deve osservare che i quesiti contestati numero 31 (*rectius*, 50) e numero 30 siano stati formulati in maniera errata, ambigua o “incipite”, tali, cioè, da ammettere due risposte egualmente corrette.

I.4. Da ciò consegue, quale indefettibile precipitato, l’illegittimità dell’operato del Dicastero evocato in giudizio, nella parte in cui, pur avendo contemplato (in relazione ai quesiti *de quibus*) due risposte egualmente esatte, ha, tuttavia, ritenuto errate le risposte formulate dalla ricorrente, che, in ragione di ciò, è stata esclusa dalla procedura concorsuale di interesse ai fini del presente giudizio e dalla graduatoria di merito già approvata.

I.5. Ciò posto, nel prosieguo della trattazione, si procederà all’esame delle censure mosse in relazione ai singoli quesiti, al fine di comprovare l’illegittimità dell’attività amministrativa compendiatasi negli atti e nei provvedimenti in epigrafe indicati.

*

I.6. Sul quesito numero 31 (*rectius*, numero 50).

I.6.1. Il quesito n. 50 somministrato alla Prof.ssa Mazzeo era così formulato:

A021 - LOMBARDIA
CF: MZZMDL67E46D643T

DOMANDA 50

La prima scuola di pensiero geografico che fa dipendere l’organizzazione territoriale e produttiva di una determinata regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti nella regione stessa è:

a	la <i>New Cultural Geography</i> di matrice culturale anglosassone	
b	il Funzionalismo, lo Strutturalismo e l’analisi spaziale di matrice culturale europea e nordamericana	
c	il Determinismo e l’Ambientalismo di matrice culturale tedesca	
*d	il Possibilismo, l’Ecologismo umanista e lo Storicismo di matrice culturale francese	X

I.6.2. È bene rammentare che:

- in occasione della prova scritta espletata in data 4.4.2022, la ricorrente aveva “spuntato” l’opzione *sub* “d”, ritenuta originariamente corretta;
- per effetto della nota del 15.11.2022, prot. n. 0039928.15-11-2022 della “*Direzione Generale per il Personale Scolastico*” del Ministero dell’Istruzione (*sub* doc. 16), il Dirigente dell’”Ufficio VII - Ambito Territoriale di Lecco e Attività esercitate a livello regionale in merito al Personale della Scuola” dell’USR, con “*Avviso*” recapitato in data 15.12.2022 (*sub* doc. 17) ha successivamente proceduto a rideterminare in 68 punti, la valutazione -originariamente pari a 70- della prova scritta sostenuta dalla Prof.ssa Mazzeo.

I.6.3. A parere di chi scrive, la rideterminazione operata ai danni della ricorrente è affetta da palmare illegittimità.

Il quesito numero 31 (*rectius*, numero 50) è, difatti, formulato in termini erronei e fuorvianti.

Se, da un lato, non è, difatti, revocabile in dubbio che sia stato proprio il determinismo di matrice culturale tedesca ad aver propugnato con forza la concezione secondo cui l’ambiente naturale “determina” i caratteri e i comportamenti umani (l’ambiente impone, l’uomo si adatta), è altrettanto vero che la scuola geografica tedesca:

i) non è stata, di certo, la prima ad investigare le modalità con cui l’uomo interagisce con la natura, sotto forma di manifestazioni territoriali assunte dalla presenza umana sulla superficie terrestre. Nell’opera “*Geografia Umana. Teoria e prassi?*” (stralcio *sub* **doc. 23**), Adalberto Vallega (unanimente considerato come uno dei maggiori geografi italiani del XX secolo) puntualizza, infatti, che “**la natura delle interazioni tra comportamento umano e superficie terrestre, così come le forme che essa assume -ad esempio, le forme che le dimore e le coltivazioni assumono per adattarsi al clima- erano state considerate fin dall’antichità classica da filosofi e storici.** Perché dunque delineare una scienza a sé, qual è appunto la geografia umana, che Ratzel [n.d.r., Friedrich Ratzel (1844-1904),

ritenuto essere, accanto ad Alexander Von Humboldt (1769-1859) e Carl Ritter (1779-1858), il principale fautore del determinismo tedesco] battezza ‘antropogeografia’, per farne un campo di studio parallelo a quello della biogeografia? [n.d.r., per biogeografia, si intende lo studio della distribuzione demografica delle specie animali e vegetali] *Alla questione, che mette in discussione la ragione d’essere di questa scienza, Ratzel risponde sostenendo che filosofi e storici hanno troppo spesso formulato le loro teorie in termini astratti, senza verificarne la validità con indagini sul campo -cioè senza considerare le forme concrete con cui le interazioni tra comunità umane e natura si manifestano sul territorio e senza spiegare queste manifestazioni attraverso metodi appropriati- e così facendo, sono incorsi spesso in errori. La geografia umana, dedicandosi invece allo studio delle condizioni concrete, colma questa lacuna umana (ibidem, p. 27). Ratzel è poi d’accordo con quanto, mezzo secolo prima, aveva sostenuto Carl Ritter, cioè che questa disciplina era stata in passato uno ‘svariato guazzabuglio, privo di qualsiasi legge interna’, ovvero che era consistita in un complesso di conoscenze non ordinate. La lacuna era superata, appunto, con la fondazione dell’antropogeografia -che noi oggi preferiamo chiamare ‘geografia umana’- cioè con un’impostazione degli studi che finalmente metteva ordine” (doc. 23 - pag. 5). Da ciò, sembra potersi, dunque, evincere che il maggior contributo apportato dai deterministi tedeschi rispetto alle risalenti elaborazioni dottrinarie si sia sì manifestato in termini contenutistici, ma, ancor prima, in termini di “metodo” scientifico;*

ii) ha costantemente attribuito alla natura una forte capacità di influenzare unilateralmente l’uomo e il suo comportamento. Secondo Adalberto Vallega, la geografia umana declinata dal determinismo tedesco si fondava, infatti, sul c.d. “principio del ‘determinismo ambientale’”, secondo cui “**P’ambiente governa il comportamento umano.** Se viceversa alle comunità umane fosse stata attribuita la prerogativa di non essere succubi dell’ambiente naturale -ma, al contrario, di essere in grado di controllarlo- ci si sarebbe inoltrato in una direzione opposta, verso una concezione a-determinista del rapporto tra uomo e natura [...] Ratzel attribuì notevole rilevanza all’ambiente per spiegare i modi con cui le comunità umane si dispongono sul territorio, si muovono e sfruttano le risorse naturali?”.

I.6.4. La “prima scuola di pensiero geografico” che ha fatto dipendere “l’organizzazione territoriale e produttiva di una determinata regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti nella regione stessa” è stata, di contro, quella nota come possibilismo di matrice culturale francese.

Al rapporto unidirezionale natura-uomo, viene, difatti, contrapposto il concetto di interdipendenza e di reciproca influenza tra uomo e ambiente naturale e tra natura e gruppi umani, da cui ha origine un particolare genere di vita.

“Il Possibilismo pone l’accento sulle capacità dei gruppi umani di rispondere alle sollecitazioni dell’ambiente in diversi modi a seconda del loro livello di preparazione scientifica, tecnica e culturale, alla loro struttura sociale, alla loro tenacia. Il Possibilismo nasce in Francia all’inizio del XIX secolo ad opera di Paul Vidal de La Blanche (1845 1918), riconosce all’uomo la libertà e la capacità di trasformare il territorio. Ciò presuppone che le vicende umane non siano spiegabili in modo univoco, a partire dalle caratteristiche fisiche del territorio, ma dalle attitudini di un popolo” (doc. 24).

Secondo il Prof. Vallega, il possibilismo francese “contrastava con quello di Ratzel perché concepiva il **rapporto tra comunità umane e natura come una rete di influenze reciproche**, che si sviluppano nel corso del tempo, tra la cultura, con il suo corredo di tecnologie, e l’ambiente fisico, con i condizionamenti e le possibilità di uso delle risorse che offre all’uomo [...] Siccome l’uso delle risorse dipende dalle tecnologie di intervento sul territorio, e queste sono il frutto della cultura, la posizione vidaliana risultava nettamente distinta, quasi ribaltata, rispetto a quella di Ratzel, nel senso che attribuiva una sorta di primato ai fattori umani nella creazione di forme di uso del territorio e, così facendo, riduceva sensibilmente l’importanza attribuita ai fattori fisici. Espressa in termini essenziali, questa visione si traduceva in un’affascinante sequenza di asserti: • la natura non esprime soltanto vincoli, ma offre anche alle comunità umane un campo di possibilità per occupare il territorio e utilizzare le risorse naturali; • le comunità umane, sia pure all’interno di evidenti condizionamenti, esercitano una scelta tra le possibilità loro offerte dal contesto fisico; • la scelta, che presuppone l’esistenza di gradi di libertà, è compiuta in base alla cultura delle comunità e alle tecnologie di intervento sul territorio di cui esse

dispongono; • in questo quadro la comunità umana si comporta come un fattore geografico, nel senso che è in grado di influire sull'evoluzione della natura” (cfr. doc. 23 – pag. 9).

I.6.5. Se è vero (come è vero) che, al determinismo, si deve la concezione in forza della quale i gruppi umani dipendono e sono condizionati dall'ambiente in cui sono insediati ed al possibilismo di matrice culturale francese la concezione, di contro, per cui gli uomini, attraverso le tecniche e gli utensili a loro disposizione, possono trasformare l'ambiente in cui vivono per renderlo più conforme ai loro bisogni, ecco allora che la formulazione del quesito numero 31 (*rectius*, numero 50) è chiaramente fallace, perché:

i) il richiamo compiuto nel quesito alle “*relazioni*” ed ai “*legami*” tra natura e gruppi umani richiama alla mente l'irrefragabile esistenza di un vincolo di reciproca e/o bidirezionale interdipendenza, e non, al contrario, di “esclusivo” condizionamento (o soggezione). E, per quanto sopra detto, di tale tendenza evolutiva si è fatto esclusivo portavoce quel fervido movimento culturale di matrice francese, noto come possibilismo. Per il possibilismo (la natura propone, l'uomo dispone), i modi di vita degli uomini costituiscono, infatti, la risultanza finale di un complesso articolato in cui si intrecciano le abitudini, i comportamenti ed i paesaggi, senza che questi ultimi abbiano, dunque, la possibilità (come, invece, propugnato dal determinismo di matrice tedesca, secondo cui la natura impone, l'uomo si adatta) di definirne ineluttabilmente le linee di evoluzione e di sviluppo, attraverso l'unilaterale definizione dei comportamenti umani;

ii) ad ogni buon conto, lo studio delle relazioni *lato sensu* intese tra natura e uomo ha radici antichissime, come comprova il pregevolissimo contributo del Prof. Vallega.

I.6.6. Da quanto sopra detto, deriva, in via del tutto consequenziale, che:

- il quesito odiernamente censurato, così come congegnato, è fuorviante e, conseguentemente, ha pregiudicato il punteggio della ricorrente ai fini della proficua prosecuzione dell'*iter* concorsuale;

- l'opzione di risposta *sub* “d” fornita dal ricorrente era, ad ogni buon conto, sicuramente corretta;

- per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, si rende necessario assegnare alla Prof.ssa Mazzeo ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di una risposta che la stessa aveva fornito in maniera corretta.

*

I.7. Sul quesito numero 30.

I.7.1. Il quesito n. 30 somministrato alla Prof.ssa Mazzeo era così formulato:

A021 - LOMBARDIA
CF: MZZMDL67E46D643T

DOMANDA 30

Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, lo sviluppo della competenza digitale da parte dei docenti è un aspetto particolarmente connesso alla...

a	assunzione di ruoli e funzioni che vanno oltre all'insegnamento	
*b	esplorazione di nuove modalità di insegnamento-apprendimento	
c	esplorazione di nuove opportunità per lavorare collaborativamente con i propri colleghi	
d	esplorazione di nuovi strumenti per sostenere l'apprendimento permanente	x

I.7.2. A tal proposito, è bene specificare che:

- in occasione della prova scritta espletata in data 4.4.2022, la ricorrente aveva selezionato l'opzione di risposta *sub* “d”;

- la Commissione Nazionale incaricata, *ex art.* 7 del Decreto del Ministero dell'Istruzione 9.11.2021, n. 326, di redigere “*i Quadri di Riferimento per la Valutazione della prova scritta*” ha, di contro, ritenuto corretta l'opzione di risposta contrassegnata dalla lettera *sub* “b”.

I.7.3. A parere di chi scrive, anche sul punto, l'operato del Ministero evocato in giudizio è attinto da illegittimità nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte, ritenendo però errata la sola risposta formulata dalla Prof.ssa Mazzeo.

La correttezza dell'opzione di risposta *sub* “d” rinviene, difatti, sicuro suffragio nel dato positivo della “*Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente*”, come comprovano:

- i) la stessa rubrica del Regolamento;
- ii) il Considerando n. 6 (“*Le tecnologie digitali esercitano un impatto sull’istruzione, sulla formazione e sull’apprendimento mediante lo sviluppo di ambienti di apprendimento più flessibili, adattati alle necessità di una società ad alto grado di mobilità*”). Come si vede, nessun accenno viene compiuto all’*”insegnamento”*;
- iii) l’articolo 2.4., laddove prevede che gli Stati Membri dovrebbero “*sostenere lo sviluppo delle competenze chiave prestando particolare attenzione*” a “*innalzare e migliorare il livello delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione e della formazione per tutti i segmenti della popolazione*”. Anche qui, alcun riferimento è presente all’*”insegnamento”*;
- iv) l’art. 3.4., in tema di promozione di “*molteplici approcci e contesti di apprendimento, anche con l’uso opportuno delle tecnologie digitali, nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento*”;
- v) l’art. 4 (“*La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società*”);
- vi) il § dedicato al “*Sostegno allo sviluppo delle competenze chiave*” (“*I discenti, il personale didattico e i fornitori di istruzione o formazione potrebbero essere incoraggiati a utilizzare le tecnologie digitali per migliorare l’apprendimento e per sostenere lo sviluppo delle competenze digitali, ad esempio mediante la partecipazione a iniziative dell’Unione quali la ‘Settimana UE della programmazione’*”).

I.7.4. Alla stregua delle (incontestabili) considerazioni che precedono, non vi è chi non colga l’illegittimità dell’attività amministrativa, in quanto la ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta opzionata, costituendo quest’ultima una lettura supportata dal tenore letterale della Raccomandazione oggetto del quesito.

Se si considera, dunque, che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle prove concorsuali scritte, improntate sulla somministrazione di domande a fronte delle quali il candidato è tenuto a scegliere una tra molteplici risposte pre-formulate (“quesiti a risposta multipla”), la risposta corretta non può che essere una sola, non potendo l’Amministrazione fornire due (o più) risposte ugualmente esatte ad uno stesso quesito, non può che discenderne l’annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati, con il susseguente reinserimento della Prof.ssa Mazzeo nella graduatoria da cui è stata illegittimamente estromessa.

*“Del resto la condivisibile giurisprudenza in materia formata ha espressamente affermato che ‘la necessità che l’opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituisce un preciso obbligo dell’Amministrazione, con la conseguenza che, ove per errore sia stata prevista come valida una diversa risposta, scientificamente non corretta, ovvero siano state previste più risposte tutte ugualmente corrette, incombe sull’Amministrazione il potere/dovere di agire in autotutela correggendo la risposta in discorso e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile’ (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035). È, altrettanto, noto come, secondo la condivisibile giurisprudenza richiamata, **‘nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell’illegittimità, solo l’erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla’** (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051); in particolare, la giurisprudenza ha chiarito più volte che ‘la Pubblica amministrazione, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza*

del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.' (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 21/10/2020, n.4649; Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060). Conseguentemente, un quesito che, sebbene presentato come risolvibile da una sola delle pedissequae risposte, ammetta più di una risposta validata dalle conoscenze acquisite nel contesto scientifico di riferimento, è viziato, perché potrebbe indurre il candidato a scartare più risposte individuate come esatte, ma non compatibili con la struttura della prova, e scegliere una diversa risposta che è senz'altro errata (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. VI, 28.5.2015, n. 2673)" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 26.5.2021, n. 3531).

*

I.8. Alla luce dell'esposizione che precede, si confida, per concludere, che l'Ecc.mo T.A.R. adito ravvisi sufficienti elementi per ritenere sussistente il carattere della indiscutibile erroneità o ambiguità in ordine ai quesiti numero 31 (*rectius*, numero 50) e numero 30, tali da poterli qualificare come invalidanti e, conseguentemente, da consentire alla Prof.ssa Mazzeo di essere riammessa nella graduatoria, da ultimo, pubblicata in data 13.7.2022.

D'altronde, secondo l'ordinanza n. 556/2023 Reg. Prov. Coll., dianzi evocata, adottata nel giudizio n. 16590/2022 Reg. Ric., "[...] la prassi prevalente della stessa amministrazione appare nel senso di riconoscere in ogni caso 2 punti nell'ipotesi di quesiti che risultino inesatti...".

Negli stessi termini, la sentenza n. 11290/2022 Reg. Ric., nonché, da ultimo, l'ordinanza n. 16306/2022, entrambe adottate dalla Sez. III-bis, a margine di ricorsi entrambi appuntatisi sulla medesima procedura di concorso aggredita con il presente contenzioso.

Nessun dubbio può, d'altro canto, serbarsi sul positivo superamento, da parte della Prof.ssa Mazzeo, della prova di resistenza (conseguimento del punteggio minimo di 70 punti), avuto riguardo al punteggio di 68 (illegittimamente) attribuitole con l'”*Avviso*” trasmessole in data 15.12.2022, ed al rilievo per cui, in virtù dell'auspicato accoglimento delle censure spiegate avverso i due quesiti censurati, il suo punteggio dovrà necessariamente incrementarsi di 4 punti.

Tanto si doveva.

*

Istanza, ex art. 55 c.p.a., per la concessione di “Misure cautelari collegiali”.

I. La parte ricorrente formula espressa domanda incidentale al fine di ottenere l'adozione di misure cautelari collegiali.

II. La predetta istanza risulta fondata, quanto al *fumus boni juris*, sui gravi e rilevanti motivi di censura in precedenza esposti.

III. Per quanto, invece, concerne il *periculum in mora*, il “*pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso*” (ex art. 55, comma 1, c.p.a.) che la ricorrente patirebbe in caso di denegata concessione delle misure cautelari, si specifica che la mancata sospensione degli atti e dei provvedimenti impugnati frusterebbe irrimediabilmente l'interesse azionato dalla Prof.ssa Mazzeo ad essere tempestivamente riammessa nella graduatoria di merito del concorso in rassegna.

Ciò senza, ovviamente, contare che le attività, *medio tempore* riavviate dall'USR con la nota del 23.11.2022, prot. n. 0031861.23-11-2022, rischierebbero di rivelarsi *inutiliter datae* in caso di auspicato accoglimento del ricorso che ci occupa.

IV. Ad ogni buon conto, la scrivente difesa insiste affinché, all'esito della Camera di Consiglio che verrà, nelle more, fissata, l'On.le Tribunale adito voglia provvedere in senso analogo a quanto già disposto con l'ordinanza n. 556/2023 Reg. Prov. Cau., resa, in data 27.1.2023, nell'ambito del “gemello” giudizio n. 16590/2022 Reg. Ric., con particolare (ma non esclusivo) riferimento all'avvenuta

fissazione dell'Udienza Pubblica di discussione, nel merito, del ricorso, *ex art. 55*, comma 10, del c.p.a..

Tanto si doveva.

*

Istanza istruttoria ex art. 64, comma 3, c.p.a..

Sotto il profilo istruttorio, parte ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito ordini all'Amministrazione resistente di depositare, *ex art. 64*, comma 3, del c.p.a., apposita relazione volta a fornire, alla luce delle doglianze formulate, gli opportuni chiarimenti in merito ai quesiti contestati.

Ciò conformemente a quanto, del resto, già disposto dall'On.le intestato Tribunale in relazione a giudizi analoghi a quello che ci occupa, primo fra tutti, ovviamente, quello allibrato al n. 16590/2022 Reg. Ric., caratterizzato da solare comunanza di questioni fattuali e giuridiche.

Si rammenta, infatti, che con l'ordinanza n. 556/2023 Reg. Prov. Cau., è stata richiesta *“all'amministrazione una specifica relazione, valutabile ex art. 64 c.p.a., in ordine a: (i) le vicende afferenti al quesito la cui revisione appare aver comportato la rideterminazione del punteggio della prova scritta del ricorrente, vanificando il risultato positivo dell'esame orale a cui nel frattempo lo stesso era stato ammesso; (ii) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l'intervento in autotutela; (iii) le contestazioni mosse dal ricorso al quesito n. 45 somministrato al ricorrente; (iv) la pubblicazione o meno e in che data della graduatoria definitiva successiva agli atti impugnati”*.

Attesa, lo si ribadisce, l'identità delle *quaestiones iuris* oggetto dell'auspicato vaglio giudiziale, si confida che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia disporre analogo incombenza istruttorio a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

*

P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia:

- in via cautelare, sospendere, mediante concessione di idonea misura cautelare, i provvedimenti gravati;

- in via istruttoria, ordinare all'Amministrazione, *ex art. 64, comma 3, del c.p.a.*, di depositare agli atti del giudizio un'apposita relazione volta a fornire, alla luce delle doglianze formulate, gli opportuni chiarimenti in merito ai quesiti contestati;

- nel merito, annullare i provvedimenti gravati, dando al riguardo ogni altra e conseguenziale statuizione.

Con riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto, in virtù dell'articolo 30 del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al rimborso forfettario nella misura ordinaria e agli ulteriori accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore, che se ne dichiara antistatario ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 93 c.p.c..

Si depositerà, nei termini, fascicolo con atti e documenti come da separato indice.

A tenore dell'articolo 13, comma 6-*bis*, lett. e), del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che, per il presente ricorso, è dovuto il Contributo Unificato nella misura di € 325,00.

Pescara, 7 febbraio 2023

Avv. Tommaso Marchese

RF/rf

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Dichiaro che le copie del sopra esteso ricorso portate alla notifica a mezzo del servizio postale sono conformi all'originale in mio possesso, che verrà depositato in giudizio.

Avv. Tommaso Marchese

RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto Avv. Tommaso Marchese, con studio in Pescara, alla Piazza Ettore Troilo, n. 8, quale procuratore nel presente giudizio della Prof.ssa **Maddalena MAZZEO**, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 7 della L. n. 53/1994, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara del 27.10.2011, n. 146, ho provveduto a notificare il suesteso ricorso a:

1) **Filippo Carlo PAVESI** (C.F. PVSFPP83S04F205V), presso la sua residenza sita alla **Via Bacchetta, n. 13 - 26013 - CREMA (CR)**, previa iscrizione al n. 2794 del mio Registro cronologico, consegnandone copia conforme per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. 78534068766-4, spedita dall'Ufficio Postale di Pescara, sito in Via Verrotti, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Tommaso Marchese

2) **Giuseppe CARBONARA** (C.F. CRBGPP84C06H759H), presso la sua residenza sita alla **Via Roma, n. 15 – 87075 - TREBISACCE (CS)**, previa iscrizione al n. 2795 del mio Registro cronologico, consegnandone copia conforme per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r n. 78534068765-2, spedita dall'Ufficio Postale di Pescara, sito in Via Verrotti, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Tommaso Marchese